



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Guido Petrigni, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23978** del registro di segreteria, istruttoria n. 756/2022/CIR, depositato in data 19 giugno 2025, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell'agente contabile Zerbini Leandro (C.F. ZRBLDR77D21H501Y), nato a Roma il 21 aprile 1977, titolare di AAUT (appartamenti ammobiliati ad uso turistico) Belfiore Arianna, nella qualità di agente contabile addetto alla riscossione della imposta di soggiorno spettante al Comune di Ancona per l' anno finanziario 2017, un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di Ancona del conto giudiziale inerente alla propria gestione per l'esercizio finanziario 2017 disponendo, contestualmente, l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione dei conti medesimi. Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016, nel

	caso di grave e ingiustificata omissione del deposito del conto entro il	
	termine predetto.	
	VISTO il proprio decreto n. 28/2025 con il quale ha accolto il ricorso e	
	fissato il termine di giorni 45 entro il quale il sig. Zerbini Leandro	
	avrebbe dovuto presentare il conto giudiziale.	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITI nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2026, con l'assistenza	
	del Segretario dr.ssa Susanna Ciarapica, il Giudice dr. Guido Petrigni	
	e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona della dr.	
	Giovanni Cirillo, assenti la parte e l'Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 28/2025 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa del conto giudiziale sopra indicato.	
	Il Sig. Zerbini ha depositato la documentazione richiesta in data 12	
	novembre 2025.	
	Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso	
	per la cessazione della materia del contendere.	
	Dalla disamina degli atti si rileva che il conto giudiziale è stato	
	presentato.	
	Da ciò ne consegue la estinzione del giudizio per resa del conto nei	
	2	

confronti del convenuto di cui alla odierna udienza.

Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “....seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell’art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra esposto, questo Giudice ritiene che deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Stante la mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche definitivamente pronunciando - dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 17 marzo 2026.

Il Giudice monocratico

(Guido Petrigni)

f.to digitalmente

GUIDO
PETRIGNI
25.03.2026
17:34:12
GMT+01:00



Depositata in Segreteria in data 26.03.2026
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Susanna Ciarapica
(f.to digitalmente)



SUSANNA CIARAPICA
26.03.2026 08:54:38
GMT+01:00